

Bruxelles, 15 dicembre 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0429(NLE)

16142/22
ADD 1

AELE 49
EEE 45
N 75
ISL 39
FL 35
MI 957
JUR 801
CYBER 411
TELECOM 530
COPEN 452
COPS 618
COSI 329
CSC 592
JAI 1699

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 742 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 742 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 742 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.12.2022
COM(2022) 742 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi
audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui
all'articolo 101) dell'accordo SEE**

(regolamento sulla cibersecurity)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity")¹.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/881 abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il testo del punto 5cp [regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente:

"32019 R 0881: regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

- a) se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono alle loro autorità contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità;

¹ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

² GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.

- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- d) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.";
- e) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.";
- f) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";
- g) all'articolo 34 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.";
- h) all'articolo 35 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.";
- i) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";
- j) all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, ad eccezione del diritto di voto.".

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

- "43. Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio).".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [...]³ [che integra {la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS)} nell'accordo SEE].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

³ GUL [...]

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.